

LA GIURIDICITÀ DEI SACRAMENTI*

Quantunque la presenza del diritto appaia imprescindibile in ogni discorso sulla sacramentaria, si osserva però che essa viene spesso colta come esteriore al concetto stesso di sacramento, come se fosse una concessione tecnicamente necessaria, ma aliena dal suo essere. Infatti, un rapido sguardo alla produzione dottrinale canonistica dimostra che l'aspetto giuridico viene comunemente sottovalutato, anzi trascurato nel trattare la tematica dei sacramenti.

1. Il rapporto epistemologico tra diritto e sacramento

La vicenda non sembra essere una problematica nuova, poiché il P. Smulders vi accennò, tempo fa, in un articolo apparso su *Periodica* nel 1959. In quel contributo, l'autore notava già che la dottrina si soffermava volentieri a sviluppare la dimensione sociale, culturale, teologica, pastorale dei sacramenti, prescindendo dall'«umile realtà dell'elemento giuridico»¹.

* La presentazione di una dissertazione dottorale, dal titolo *La dimension juridique des sacraments*, sostenuta presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, di prossima pubblicazione.

¹ Cf. P. SMULDERS, «Sacramenta et Ecclesia, Ius canonikum, Cultus, Pneuma», *Periodica* 48 (1959) 10: «Et pauci qui,

La difficoltà di trattare della giuridicità dei sacramenti chiama in causa il problema del contenuto delle parole. La reticenza degli autori ad affrontare questa tematica ci ha portato a prendere coscienza che la vera domanda, pur non sempre formulata, era quella del rapporto tra il diritto e il sacramento, tra il giuridico e l'economia sacramentale. In altre parole, si tratterebbe di esaminare se la giuridicità tocca solo l'aspetto sociale, esteriore dei sacramenti, oppure riguarda qualcosa di più profondo, proveniente dal prolungamento dell'Incarnazione di Nostro Signore attraverso l'economia sacramentale.

In questa linea, conviene ricordare quale è il contenuto della nozione stessa di diritto che nei secoli passati si è profondamente trasformata, al punto da accogliere significati molto diversi, derivanti spesso da preconcetti filosofici di matrice illuminista, alcuni pure contrari ai principi del diritto ecclesiale.

Si sente quindi il bisogno di effettuare una *mise au point* per mettere in evidenza la specificità dell'ordinamento canonico, pur conservandone le sue proprietà di vero diritto². A mo' di esemplificazione, una rapida disamina epistemologico-storica permette di individuare due correnti:

– la prima che fonda la giuridicità sulla volontà del legislatore che produce la norma giuridica, arrivando così al punto di identificare il diritto con la norma positiva;

ut Scheeben, Mersch, Casel, Travers, cogitaverunt de momento sociali sacramentorum, videbant tantum aspectum socialem in gratia vel in cultu, praetereuntes illam humilem realitatem, quam vocare possumus elementum *iuridicum* sacramentorum».

² Cf. T. GAŁKOWSKI, *Il «quid ius» nella realtà umana e nella Chiesa*, Analecta Gregoriana 269, Roma 1996.

– la seconda corrente poggia sulla centralità della persona umana, considerata come referenza etica, e formalizzata come soggetto di diritto. In questo sistema, lo *ius* è determinato dal principio di giustizia che mira ad attribuire a ciascuno ciò che gli è dovuto³.

Occorre ricordare e insistere sul fatto che il diritto ecclesiale fa appello a questa ultima concezione, insieme ad una finalità propria che è la *salus animarum*. Ma purtroppo, nella cultura giuridica odierna, prevale nettamente l'impostazione positivista. Da qui, a nostro parere, deriva gran parte della difficoltà di associare diritto e sacramento, per confusione o almeno mancanza di precisione nei concetti, oppure a ragione di una teologia del diritto insufficiente. Perciò, parlare di giuridicità in sacramentaria esige come condizione di base una sana filosofia e teologia del diritto per comprendere ciò che s'intende con diritto e giuridicità.

Va anche presupposta una presentazione completa del concetto di sacramento che consente di evidenziare come, sia nello sviluppo progressivo nel tempo (si rilevano l'importanza dell'adozione della parola *sacramentum* e anche della prassi della *traditio/redditio* del simbolo battesimale), sia nel contenuto stesso del concetto, si trovano vari elementi di giuridicità a partire dal diritto fondamentale alla salvezza, dalla sostanza dei sacramenti, dalle regole di validità/liceità, e infine dalla struttura intersoggettiva dell'atto sacramentale. La doppia nozione di persona e di *christifidelis* costituisce il punto di contatto tra

³ Secondo l'adagio famoso del diritto romano, attribuito a ULPIANO: «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi». Cf. D. 1.1.10.

diritto (inteso in modo personalista come lo abbiamo definito) e sacramento, mediante i seguenti elementi: un soggetto autonomo, libero, che realizza atti intersoggettivi. Di conseguenza, è valido sostenere che il concetto di persona conferisce la marcata specificità al diritto sacramentale, vietandone un'interpretazione di tenore positivistico, sotto pena di perdere il senso autentico di quello che è un sacramento.

In conclusione, è giusto parlare di giuridicità dei sacramenti perché in essi se ne trovano tutti gli elementi: infatti, l'economia sacramentale si configura come un *ordo* che struttura la vita sacramentale, secondo la virtù di giustizia che regola la componente intersoggettiva, con un carattere sociale dotato di imperatività.

2. Vari livelli di giuridicità

Un esame preciso del concetto di sacramento ci conduce a individuare una presenza multiforme di giuridicità, con vari livelli:

1. Un livello *fondamentale, ossia originario*, che poggia sul diritto alla salvezza, offerta a tutti gli uomini. Dato che, per la stessa volontà di Cristo, i sacramenti sono i mezzi ordinari per conseguirla, si può così individuare un vero diritto ad accedervi, proveniente dal diritto divino, ma anche sancito esplicitamente dal diritto umano, con il canone 843 §1⁴. Recentemente, l'Istruzione *Redemptionis sacra-*

⁴ Cf. CIC/1983, c. 843 §1: «Ministri sacri denegare non possunt sacramenta iis qui opportune eadem petant, rite sint dispositi, nec iure ab iis recipiendis prohibeantur».

*mentum*⁵ fa cenno al diritto dei fedeli ai sacramenti, ma anche ad una ricezione proficua dei medesimi tramite una liturgia autentica, cioè con il rispetto esatto delle norme liturgiche (cf. RS 12; 18; 24; 57; 58; 163; 184). Tutto il discorso sulla giuridicità dei sacramenti fa capo a questo aspetto primario, a quale tutti gli altri elementi devono riferirsi.

2. Un altro livello che riguarda la *definizione del sacramento come gesto istituito dalla volontà del Cristo e affidato alla Chiesa*, gesto in cui ci sono degli elementi giuridici, in merito alla sostanza del sacramento che va mantenuta immutata per norma di diritto divino. Questo elemento vincola la riflessione teologico-canonistica assieme alla prassi liturgica. L'enciclica *Ecclesia de Eucharistia*, al n. 52⁶, spiega bene che la normativa mira ad assicurare «una autentica ecclesialità» dell'eucaristia, cioè che la volontà di Cristo viene rispettata tramite il rispetto delle regole liturgiche, ma si può dire lo stesso anche per gli altri sacramenti.

3. Un terzo livello considera la *realizzazione dell'atto sacramentale stesso*, che comporta tre momenti:

– Un primo momento si pone cronologicamente *ante administrationem sacramenti*, con le norme di validità e di liceità, determinate dall'ordinamento giuridico e quindi preesistenti alla celebrazione.

– Un secondo momento si pone in *administratio-nem*, nell'amministrazione stessa del sacramento, rispetto alla sua struttura intima.

⁵ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione *Redemptionis sacramentum*, 25 marzo 2004, *Il Regno* 49 (2004) 257-276.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, Lettera enc. *Ecclesia de Eucharistia* 52, AAS 95 (2003) 467-468.

– Un ultimo momento si pone *post administrationem sacramenti* e riguarda i loro effetti giuridici, generali e particolari.

I tre momenti di questo terzo livello concentreranno ormai la nostra attenzione. L'esame delle regole di validità/liceità è assai conosciuto. Per molto tempo, ha costituito l'unico campo di giuridicità considerato in sacramentaria, al punto da identificarsi con lo studio stesso del diritto sacramentale, cosa che ha portato ad una comprensione molto spesso limitata, esteriore e quindi riduttiva della giuridicità, viziando un giusto intendimento dell'argomento.

Entriamo veramente in un terreno poco esplorato, e quindi più interessante, con l'esame della struttura dell'atto sacramentale. La giuridicità non vi appare più come una conseguenza che risulta dall'ordinamento, ma si ricava dall'essere stesso del sacramento. Possiamo determinare tre aspetti:

– *L'intersoggettività dell'atto sacramentale*, la cui analisi risale alla filosofia del diritto, che individua una fonte di giuridicità in ogni tipo di rapporto intersoggettivo. Tale elemento è stato analizzato da vari autori⁷ che l'hanno considerato secondo tre dimensioni cariche di giuridicità: la simbolicità, la ritualità, il dono.

– *La struttura stessa dell'atto sacramentale* che ripristina la tipologia del concetto biblico di *allean-*

⁷ Cf. ad esempio L. BOUYER, *Le rite et l'homme*. Sacralité naturelle et liturgie, Paris 1962 e recentemente C. ROCHETTA, *Sacramentaria fondamentale*, Dal *Mysterium* al *Sacramentum*, Bologna 1999, 31-65.

za⁸, e che si può leggere secondo uno schema giuridico. Se si accetta che ogni relazione presuppone i seguenti componenti: almeno due soggetti distinti, un oggetto in causa, cioè la cosa dovuta, un fondamento alla relazione giuridica e un titolo giuridico, si può allora perfettamente rileggere l'atto sacramentale secondo questo processo giuridico⁹.

– La realizzazione del sacramento si fa secondo una doppia modalità: *in persona Christi* e *in nomine Ecclesiae*, studiata dal Garza Medina dal punto di vista teologico¹⁰, ma che si può collocare anche nel campo giuridico, valorizzando il concetto di *deputatio*.

Lo studio degli effetti giuridici richiederebbe un'indagine approfondita, purtroppo impossibile in questa sede, ma cerchiamo di cogliere quello che ci sembra più interessante e innovativo. Gli effetti si possono classificare in due categorie:

a) *effetti generali*, che hanno ripercussione su tutta la vita spirituale del soggetto. Sgorgano dal batte-

⁸ Cf. A. JAUBERT, *La notion d'alliance dans le Judaïsme aux abords de l'ère chrétienne*, Paris 1963; A. PENNA, «Diathekè e synthekhè nei libri dei Maccabei», *Biblica* 46 (1965) 149-180; P. BUIS, *La notion d'alliance dans l'Ancien Testament*, Paris 1976; E. LIPINSKI, «Alliance», in P.M. BOGAERT – CENTRE: INFORMATIQUE ET BIBLE DE L'ABBAYE DE MARREDSOUS (ed.), *Dictionnaire encyclopédique de la Bible*, Turnhout 1987, 35-38.

⁹ Cf. J.P. SCHOUPE, «La dimension juridique de la Parole et des sacrements ainsi que de la *Communio*», *Année Canonique* 42 (2000) 180-181.

¹⁰ Cf. L. GARZA MEDINA, *Significado de la expresión Nominis Ecclesiae en el Código de Derecho Canónico*, Tesi Gregoriana / Diritto Canonico 26, Roma 1998.

simo e si approfondiscono con il ricevere gli altri sacramenti. Ne possiamo individuare due, strettamente connessi tra loro: l'*incorporazione alla Chiesa* e la *comunione ecclesiale*. Va rilevata la difficoltà di valutarli concretamente perché dipendono da atteggiamenti interiori che spesso fanno capo al foro interno, e quindi sono di per sé poco valutabili.

b) *effetti particolari*, dipendenti dai primi, ma specifici a ciascun sacramento. La dottrina ha già studiato ampiamente quelli del battesimo e del matrimonio, la cui giuridicità è tradizionalmente riconosciuta dagli canonisti. La nostra tesi ha cercato di andare avanti e di indagare per gli altri sacramenti.

Vediamo in questa sede il caso del sacramento dell'unzione, che forse si presenta con più difficoltà, a ragione di una presentazione pastorale caricata di grande affettività e a causa di una riflessione teologico-canonistica spesso difficoltosa nel passato e ancora oggi¹¹. A questo proposito, tipico è il tenore del c. 998¹² che presenta il sacramento: niente sul fedele malato nel-

¹¹ Cf. J.C. DIDIER, «Extrême onction», *Catholicisme*, IV, Paris 1956, col. 992: «Le sacrement des malades a lentement cheminé à travers des siècles de vie chrétienne, se prêtant au développement, dont on sait que la loi affecte inévitablement non seulement l'intelligence du dogme, mais aussi l'ample texture charnelle de tout ce qui est institution. Aucun sacrement peut-être, à ce point de vue, n'a été plus sensible, en tous ces aspects, aux "manipulations" dont il fut l'objet aux cours des âges»; P.M. GY, «Le nouveau rituel des malades», *La Maison Dieu* (1973) n° 113, 108-118.

¹² Cf. CIC/1983, c. 998: «Unctio infirmorum, qua Ecclesia fideles periculose aegrotantes Domino patienti et glorificato, ut allevet et salvet, commendat, confertur eos liniendo oleo atque verba proferendo in liturgicis libris praescripta».

l'economia della salvezza, sul suo rapporto con il *munus docendi* o il *munus sanctificandi* della Chiesa, oppure sugli effetti dell'unzione.

Proponiamo di individuare due effetti giuridici:

– Un *approfondimento del rapporto con la Chiesa*, poiché il sacramento perfeziona l'incorporazione a Cristo sotto l'immagine di Cristo sofferente, e rende più salda la comunione ecclesiale, con un tono di sollecitudine verso l'infermo. Conviene considerare la giuridicità di questo sacramento nella prospettiva dell'incorporazione e della comunione create dal battesimo, rinforzate dalla cresima, nutrite dall'eucaristia, non sotto l'impostazione di un prolungamento dell'effetto di questi sacramenti, ma come un salto di qualità, un'intensificazione del rapporto di comunione, al punto di cambiare l'ontologia del vincolo tra il malato e la Chiesa.

– Un *diritto-dovere di assistenza* tra l'infermo che domanda l'intercessione della comunità, e la Chiesa che esprime conforto e sostegno tramite una comunione più stretta con essa e Dio. Questo è certamente valido sul piano spirituale ma potrebbe essere sviluppato anche sul piano materiale, in una misura da definire.

Questo diritto-dovere si fa più pressante a misura che la malattia diventa più grave e che si avvicina la morte. Le norme attuali si riferiscono ai *fideles periculose aegrotantes*, mentre il diritto sacramentario stabilisce parecchie altre norme che si applicano in pericolo di morte. Il Codice pio-benedettino metteva invece sullo stesso piano tutta la legislazione in materia, subordinandola alla condizione del *periculum mortis*. Giacché oggi il grado di pericolo è stato abbassato per conferire lecitamente e validamente l'un-

zione, non converrebbe adeguare sullo stesso nuovo grado tutta la legislazione, affinché sia meglio evidenziato il dovere di assistenza spirituale? Inoltre si potrebbero definire le obbligazioni corrispondenti a questo dovere di assistenza, sui quali l'ordinamento tace.

In conclusione, la nostra indagine perviene alle osservazioni seguenti:

- Tutti i sacramenti godono di giuridicità, almeno a tre livelli: regole di validità/liceità, struttura stessa del atto sacramentale e effetti giuridici. Però questi vari aspetti non sono stati tutti ugualmente sviluppati dalla dottrina.

- Tre sacramenti (il battesimo, la cresima e l'ordine) hanno un effetto giuridico fondatore, cambiando ontologicamente coloro che li ricevono, tramite il *carattere* impresso. L'eucaristia, pur non conferendo un tale carattere, possiede tuttavia un tenore costitutivo, dato che porta a compimento gli altri sacramenti, che le sono ordinati (cf. CIC/1983, c. 897).

- Tutti i sacramenti producono due effetti giuridici generali, ma secondo impostazioni diverse: il battesimo come fonte originaria di incorporazione e di comunione; gli altri sacramenti come perfezionamento delle stesse.

- Tutti i sacramenti producono degli effetti giuridici particolari propri, di natura e di importanza diversa. Per alcuni sacramenti, si tratta di effetti in relazione con la grazia propria del sacramento. Per altri, di una serie di diritti-doveri che costituiscono una condizione giuridica. Per altri, sono effetti giuridici collaterali.

- Gli effetti non hanno sempre la stessa intensità. Alcuni sacramenti producono sempre lo stesso effetto, ad esempio il battesimo che genera la medesima

incorporazione per tutti (cf. CIC/1983, c. 96), o lo scambio del consenso che crea lo stesso vincolo matrimoniale per tutti gli sposi (cf. CIC/1983, cc. 1057, §1 e 1134). Per i sacramenti penitenziali invece, l'effetto giuridico si misura alla stregua della colpa che viene cancellata. Per esempio, l'assoluzione produce un effetto diverso a seconda che perdoni un peccato di eresia (riamette allora nella piena comunione), levi una censura (restaura il pieno possesso dei diritti-doveri), cancelli un peccato mortale (reintegra nella carità e nella comunione invisibile della Chiesa), oppure perdoni solo un peccato veniale (effetto più sottile di perfezionare l'incorporazione alla Chiesa).

Il concetto di sacramento si presenta come una nozione complessa, che entra nel campo scientifico di varie discipline ecclesiastiche, particolarmente della teologia dogmatica, della teologia morale, della teologia spirituale, della liturgia, della pastorale e ovviamente anche del diritto canonico. Studiare l'aspetto giuridico dei sacramenti in canonistica implica considerare insieme la sacramentaria, l'ecclesiologia e il diritto canonico. Illustra quindi la ricchezza di un approccio interdisciplinare, dimostrando che le scienze ecclesiastiche non sono dei blocchi monolitici ed indipendenti uno dall'altro, ma che essi si arricchiscono a vicenda quando mettono in comune i frutti dei loro studi.

ERIC BESSON